

**ACCORDO ECONOMICO PER RIMBORSO SPESE PER COLLABORAZIONE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO-
GESTIONALE DI NATURA NON PROFESSIONALE**

STAGIONE SPORTIVA 2015/16

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

Società (Partecipante necessariamente ai campionati nazionali di calcio a 11 e calcio femminile organizzati dalla L.N.D.)
Sede.....
N. P. IVA
rappresentata da
qualifica

Collaboratore della gestione sportiva (abilitazione F.I.G.C. n. _____)
Data e Luogo di Nascita
Cod. Fisc.....
Domicilio.....
Matricola F.I.G.C.....

Art. 1 – Oggetto dell’incarico

1.1 Il Sig./La Sig.ra si impegna, nella sua qualità di Collaboratore della gestione sportiva abilitato dalla F.I.G.C., ed iscritto alla relativa sezione dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi tenuto presso la F.I.G.C., ex art. 67, comma 1, lett. m) T.U.I.R., a prestare attività di collaborazione amministrativo – gestionale ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi F.I.G.C. in favore della Società a decorrere dal e fino al 30 giugno, escludendo espressamente l’instaurazione di qualsivoglia rapporto di lavoro, vincoli di orario e/o subordinazione.

1.2 Il Collaboratore della Gestione Sportiva si impegna a prestare l’attività richiesta attraverso il proprio apporto personale e senza impiego di mezzi organizzati dalla società, per il tempo che sarà necessario in riferimento alla natura dell’incarico ricevuto; quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento delle prestazioni, agirà con assoluta autonomia o indipendenza senza risultare soggetto a direttive di natura tecnica e/o organizzativa nonché a vincoli di dipendenza gerarchica da parte della Società, né di alcuno dei suoi organi, dirigenti o dipendenti, fatto salvo il necessario coordinamento con la presidenza o la/le persona/e da questa delegata. Disporrà di orari personalizzati dal medesimo liberamente determinati.

Art. 2 – Obblighi della Società

2.1 La Società si impegna a tesserare il Collaboratore della Gestione Sportiva, inserendone il nominativo nei quadri sociali comunicati all’ufficio federale e/o di Lega competenti, nonché a consentire al Collaboratore della Gestione Sportiva lo svolgimento dell’attività di collaborazione amministrativo – gestionale ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.

2.2 La società corrisponderà al Collaboratore della Gestione Sportiva un importo annuo lordo di Euro(.....), nel rispetto dei massimali previsti all’art. 94 quater N.O.I.F.

Ovvero in alternativa e non concorrente:

2.2 La società corrisponderà al Collaboratore della Gestione Sportiva un importo a titolo di rimborso forfettario di spesa / indennità giornaliera di Euro(.....), per ogni giorno di svolgimento dell'attività e per un massimo di 6 giorni settimanali, nel rispetto dei massimali previsti all'art. 94 quater N.O.I.F.

Art. 3 – Esclusione di responsabilità della L.N.D. e controversie

3.1 In nessun caso il buon fine dell'accordo economico è garantito in solido dalla L.N.D. o dal Dipartimento di riferimento della Società.

3.2 Le Parti individuano ed eleggono, in caso di controversia in ordine all'interpretazione, applicazione, esecuzione del presente accordo, e comunque in caso di qualsiasi disputa comunque connessa allo stesso, la competenza della Commissione Accordi Economici LND in primo grado e del Tribunale Federale Nazionale FIGC, sezione Vertenze Economiche, in seconda e ultima istanza, in conformità a quanto previsto dalle norme federali.

Art. 4 – Modalità di pagamento

4.1 La Società si impegna ad erogare la somma annua prevista nell'accordo economico, in ___ rate mensili di uguale importo, entro la stagione sportiva di riferimento, attenendosi alle previsioni fiscali di Legge. Se le corrisposizioni sono state pattuite in via alternativa a titolo di indennità di trasferta, rimborso forfettario di spesa e voci premiali, la Società si impegna ad erogare gli importi relativi al termine del mese di maturazione.

Art. 5 – Mancato svolgimento dell'attività

5.1 Ove nell'accordo economico depositato sia stata pattuita l'erogazione di una somma lorda annuale ed il Collaboratore della Gestione Sportiva non abbia fornito le prestazioni o le abbia fornite in misura parziale e/o ridotta senza giustificati motivi, ovvero in caso di squalifica o inibizione, l'importo concordato mediante il presente accordo potrà essere proporzionalmente diminuito in relazione al periodo di assenza o di limitata attività da parte del Collaboratore.

5.2 La Società potrà esonerare il Collaboratore della Gestione Sportiva dallo svolgimento dell'attività, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'importo concordato sub 2.2 fino alla fine della stagione sportiva.

Art. 6 – Domicilio contrattuale delle parti

6.1 A tutti gli effetti del presente accordo economico la Società elegge domicilio presso la propria sede, il Collaboratore della Gestione Sportiva nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla Società.

Art. 7 – Norme applicabili al rapporto

7.1 Per quanto non previsto dal presente accordo, si applicano le norme statutarie e regolamentari previste dalla F.I.G.C. e dalla L.N.D., che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

Art. 8 – Consenso al trattamento dei dati personali

8.1 Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 196/2003 recante il nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali", la Società, in quanto titolare dei dati personali, ha dato al Collaboratore della Gestione Sportiva l'informativa prevista dall'articolo 13 del suddetto decreto, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dal Collaboratore della Gestione Sportiva all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto con il collaboratore, specificatamente comunicando a quest'ultimo i diritti spettanti all'interessato ai sensi dell'articolo 7 del decreto stesso. Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Collaboratore della Gestione Sportiva il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Luogo e data.....

.....

.....

Per la Società

Il Collaboratore della Gestione Sportiva

Le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione del contenuto delle clausole previste dagli artt. 3 (esclusione di responsabilità e controversie), 4 (modalità di pagamento), 5 (mancato svolgimento dell'attività), 6 (domicilio contrattuale delle parti), 7 (norme applicabili al rapporto) della presente convenzione e le approvano specificatamente.

.....

.....

Per la Società

Il Collaboratore della Gestione Sportiva

N.B. – Il presente accordo, in triplice esemplare, deve essere obbligatoriamente depositato, per i Collaboratori della Gestione Sportiva tesserati presso Società partecipanti a campionati nazionali di Calcio a 11 e Calcio Femminile, rispettivamente presso il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile (Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma), entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di stipulazione, con contestuale comunicazione al Collaboratore della Gestione Sportiva; qualora la società non vi provveda, il deposito può essere fatto dal Collaboratore della Gestione Sportiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

Un'ulteriore copia dell'accordo, regolarmente sottoscritto, deve essere consegnata al Collaboratore della Gestione Sportiva al momento della stipulazione.